

**Consiglio Regionale
della Puglia**

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 25.2.1972, n. 4 e 14.11.72,
n. 13 in materia di trattamento economico, previdenziale e di
fine mandato dei Consiglieri regionali

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

" Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 25.2.1972, n. 4 e 14.11.1972, n. 13 in materia di trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali".

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge:

ART. 1

(Indennità di carica)

L'art. 1, 2 comma, lett. e), della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 è così modificato:

"e) 65% per i Consiglieri regionali"

ART. 2

(Soppressione fondo di solidarietà)

Il fondo di solidarietà, istituito con l'art. 23 della legge regionale 14 novembre 1972, n.13, è soppresso.

Tutte le attività e le passività di detto fondo sono trasferite al fondo di previdenza di cui all'art. 1 della predetta legge regionale.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività e alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso fondo di solidarietà e a quant'altro occorra ai fini dell'applicazione del presente articolo.

ART. 3

(Contributi al fondo di previdenza)

Il 2 comma dell'art. 4 della legge regionale 14 novembre 1972, n.13, modificato dall'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

Consiglio Regionale
della Puglia

" I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'Amministrazione del Consiglio regionale nella misura del 23% dell'indennità mensile lorda di cui all'art. 1, lett. e), della presente legge".

ART. 4
(Assegno vitalizio)

L'art. 12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1974, n. 39 e dall'art. 3 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

"L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio, determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, è rapportata all'indennità mensile lorda corrisposta ai Consiglieri in carica:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	30%
6	35%
7	40%
8	45%
9	50%
10	55%
11	56%
12	57%
13	58%
14	59%
15 ed oltre	60%

ART. 5
(Indennità di fine mandato)

Ai Consiglieri regionali che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonché ai Consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, viene liquidata una indennità di fine man

dato nella misura stabilita dai commi successivi.

La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, in una mensilità dell'indennità lorda stabilita per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, fino a un massimo di dieci mensilità.

Ai fini del computo del periodo di mandato la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi viene considerata anno intero.

Il Consigliere che beneficerà della liquidazione dell'indennità di fine mandato avrà diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità.

In caso di decesso del Consigliere durante l'esercizio del proprio mandato, l'indennità di fine mandato è erogata ai soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale 14 novembre 1972, n.13.

L'attribuzione dell'indennità è disposta dall'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

Per i Consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già esercitato il mandato per più di dieci anni e che cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, non si applica il limite massimo di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 6

(Finanziamento)

L'onere concernente la corresponsione dell'indennità è a carico del bilancio del Consiglio regionale e, in misura pari al 5% dell'indennità mensile lorda spettante ai sensi dell'art. 1, lett. e), della presente legge, a carico di ciascun Consigliere regionale. Le ritenute operate a carico di ciascun Consigliere sono versate in apposito capitolo della parte Entrata del bilancio regionale e denominato "Introiti per ritenute indennità di fine mandato".

In caso di cessazione del mandato per decadenza il Consigliere regionale ha diritto alla restituzione delle trattenute di cui al comma precedente senza interessi.

L'indennità di fine mandato sarà corrisposta mediante prelievo dal bilancio del Consiglio regionale, nel quale, all'interno del capitolo 5, figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato "Spese per indennità di fine mandato".

ART. 7

(Norma transitoria)

Dall'entrata in vigore della presente legge gli assegni vitalizi

Consiglio Regionale
della Puglia

4

diretti o di reversibilità già corrisposti sono ricalcolati in base alle nuove misure fissate dal precedente art. 4.

Per i Consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato il mandato per più di dieci anni e che cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, l'ammontare dell'assegno mensile vitalizio viene determinato in base alla percentuale fissata con la tabella di cui all'art. 3 della L.R. 3.5.1977, n. 13 e quindi ricalcolata in base alle misure di cui all'art. 4 che precede.

Qualora i ricalcoli di cui ai commi precedenti prevedano importi inferiori a quelli che sarebbero spettati in base alle norme previgenti, le differenze saranno mantenute dagli aventi diritto a titolo di assegni speciali riassorbibili con i futuri aumenti degli assegni stessi.

Identico trattamento è riservato a coloro che, alla stessa data, abbiano chiesto di proseguire volontariamente i versamenti dei contributi per completare il periodo minimo di cinque anni.

ART. 8
(Decorrenza)

Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1984.

ART. 9
(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno in corso in lire 60.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al capitolo 1 "Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 21 febbraio
1984 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



24 FEB 1984

Dott. Renato Guaccero